

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 016/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella
Riunione tenutasi in Roma il 24 settembre 2015, ha
adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Dott. Antonino Tumbiolo – Componenti;
Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO CALC. SORRENTINO GENNARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PROGREDITUR MARCIANISE/CALCIO POMIGLIANO DEL 13.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 14.09.2015)

La C.S.A., sentito l'Arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Sorrentino Gennaro. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO SSDARL CITTA' DI CAMPOBASSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GATTARI FILIPPO SEGUITO GARA CITTÀ DI CAMPOBASSO/SAMBENEDETTESI DEL 16.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 17.09.2015)

La C.S.A., sentito l'Arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società SSDARL Città di Campobasso di Campobasso. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.S.D. SANGIOVANNESE 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. RUOTOLO GENNARO SEGUITO GARA SANGIOVANNESE 1927/VALDINIEVOLE MONTECATINI DEL 16.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 17.09.2015)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Sangiovanne 1927 di San Giovanni Valdarno (Arezzo) dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO U.S.D. SAN SEVERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. EVACUO DAVIDE SEGUITO GARA ISOLA LIRI/SAN SEVERO DEL 16.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 17.09.2015)

La C.S.A in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. San Severo di San Severo (Foggia), riduce la sanzione inflitta al calciatore Evacuo Davide a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 24 settembre 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio